

Il Direttore esecutivo

DECISIONE EX-17-7 DEL DIRETTORE ESECUTIVO DELL'UFFICIO

del 18 settembre 2017

concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe

IL DIRETTORE ESECUTIVO DELL'UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (RMUE),

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato dal regolamento n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (RDC),

visto il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse dovute all'Ufficio per la registrazione di disegni e modelli comunitari (RTDC),

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (RDC) e il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (REDC),

vista la decisione BC-17-11 del Comitato del bilancio, adottata con procedura scritta, con la quale si acconsente all'istituzione di specifici metodi di pagamento, diversi dal versamento o bonifico su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio, e sull'importo al di sotto del quale l'eccedenza versata rispetto alla somma necessaria al pagamento di una tassa o una tariffa non verrà rimborsata,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera a), RMUE e dell'articolo 97, RDC, il Direttore esecutivo adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio; in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni.
- (2) Ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, RMUE e dell'articolo 3, paragrafo 1, RTDC, il Direttore esecutivo fissa l'importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall'Ufficio, diverso da quelli precisati nell'allegato I del RMUE e nell'allegato del RTDC.
- (3) Ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, RMUE, con l'assenso del Comitato del bilancio e ai sensi dell'articolo 180, paragrafo 2, RMUE nonché dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RTDC, il Direttore esecutivo può istituire metodi di pagamento specifici diversi dal versamento o bonifico su un conto corrente bancario

intestato all'Ufficio, e fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerarsi effettuati.

- (4) Ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 4, RMUE, con l'assenso del Comitato del bilancio e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, RTDC, il Direttore esecutivo può determinare l'importo (cfr. in appresso) al di sotto del quale l'eccedenza versata rispetto alla somma necessaria al pagamento di una tassa o una tariffa non viene rimborsata, se l'importo è di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.
- (5) Le norme concernenti la creazione di un sistema di conti correnti e le norme concernenti l'utilizzo di carte di credito o di debito per i pagamenti elettronici sono già in vigore sotto forma di comunicazioni e decisioni pubbliche, che nel corso degli anni sono state modificate e aggiornate.
- (6) Per comodità di riferimento e ai fini della certezza giuridica si ritiene opportuno unificare tutte le norme e i testi concernenti i metodi di pagamento di tasse e tariffe nonché di importi e tariffe di entità trascurabile e abrogare tutte le fonti obsolete.
- (7) È necessario adeguare tutte le relative disposizioni in considerazione delle recenti modifiche legislative apportate al regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che prevede aggiornamenti della terminologia e dei riferimenti giuridici.
- (8) È opportuno rivedere le norme concernenti i conti correnti e le carte di credito e di debito, per prendere in considerazione le esperienze pratiche e i nuovi sviluppi tecnici e allo scopo di favorire ulteriormente l'impiego di questi metodi di pagamento.
- (9) Nel quadro dell'iniziativa dell'e-business è necessario che le norme consentano sempre agli utenti di regolare i pagamenti delle tasse in modo semplice, economico e non burocratico, promuovendo al contempo metodi alternativi di pagamento per semplificare le procedure di presentazione all'Ufficio tramite la User Area del sito web dell'Ufficio.
- (10) È opportuno specificare che, in una serie di circostanze limitate e ben definite, si può utilizzare un conto corrente per il pagamento di tasse e tariffe relative alle domande o alle richieste presentate da persone diverse dal titolare del conto corrente.
- (11) È necessario precisare che i titolari dei conti correnti non devono trovarsi in una situazione meno favorevole rispetto a coloro che pagano con altri mezzi, in riferimento al giorno esatto in cui si effettua l'addebito sul conto corrente.
- (12) È necessario stabilire le condizioni e le conseguenze dell'impiego di conti correnti o carte di credito e di debito come metodi di pagamento, comprese le conseguenze dell'uso improprio di tali metodi,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Disposizioni generali sui metodi di pagamento previsti dalla presente decisione

Articolo 1 Metodi di pagamento

Gli specifici metodi di pagamento di tasse e tariffe dovute all'Ufficio, diversi dal versamento o bonifico su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio, previsti dall'articolo 179, paragrafo 1, RMUE, e dall'articolo 5, paragrafo 2, RTDC, comprendono i pagamenti effettuati tramite conti correnti aperti presso l'Ufficio, oppure mediante carte di credito e di debito, alle modalità e condizioni e nei limiti previsti dalla presente decisione.

Articolo 2 Divisa e importi

1. Tutte le disposizioni, i depositi, le operazioni e i pagamenti di cui alla presente decisione sono effettuati esclusivamente in euro (EUR). I conti correnti sono detenuti in EUR e tutte le operazioni su carte di credito e di debito sono effettuate in EUR.
2. Eventuali tasse di cui all'allegato I del RMUE e all'allegato del RTDC, o tariffe, sono corrisposte per l'importo della tassa, che è dovuta in EUR.

Conti correnti

Articolo 3 Titolari di conto corrente

1. Ai sensi della presente decisione possono essere titolari di conti correnti i seguenti soggetti:
 - (a) persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'articolo 5 RMUE e dell'articolo 1, lettera b), REDC, possono essere titolari di marchi dell'Unione europea o titolari di disegni o modelli comunitari registrati (DMC);
 - (b) persone che possono agire quali rappresentanti ai sensi dell'articolo 120, RMUE e dell'articolo 78, RDC;
 - (c) associazioni di rappresentanti.
2. Le persone e le associazioni indicate al paragrafo 1 non possono detenere più di un conto corrente presso l'Ufficio.

Articolo 4 Apertura di un conto corrente

1. La domanda per l'apertura di un conto corrente deve essere presentata per iscritto utilizzando i moduli e gli strumenti forniti dall'Ufficio, disponibili nella User Area del sito web dell'Ufficio.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata con la quale il richiedente dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni della presente decisione e dà mandato al Direttore esecutivo dell'Ufficio o al suo delegato di effettuare il prelievo automatico, dal suo conto corrente, di tutte le tasse e tariffe dovute all'Ufficio.
3. Il mandato per il prelievo di tutte le tasse e tariffe dovute è valido per il pagamento di tutte le tasse e tariffe esigibili dall'Ufficio, da parte del titolare del conto corrente o di altra persona specificamente nominata e autorizzata a usare tale conto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.
4. Il deposito minimo iniziale necessario per aprire un conto corrente è di 1 000 EUR. Non vi è alcun obbligo di mantenere il conto a un saldo minimo di 1 000 EUR, una volta che il conto è operativo.
5. Una volta ricevuto il suddetto pagamento, l'Ufficio conferma l'apertura del conto al soggetto interessato e gli attribuisce un numero.
6. Il conto corrente diviene operativo solo quando tale deposito iniziale viene effettivamente versato in un conto bancario detenuto dall'Ufficio.

Articolo 5

Deposito di fondi nel conto corrente

1. Tutte le disposizioni di approvvigionamento del conto corrente devono essere effettuate tramite bonifico.
2. Spetta al titolare del conto assicurare che il conto corrente contenga fondi sufficienti.
3. Tutti gli oneri bancari relativi alle operazioni di deposito sul conto corrente sono sostenuti dal titolare del conto.

Articolo 6

Autorizzazione concessa a un terzo per l'uso del conto corrente

Se, nell'ambito di un procedimento dinanzi all'Ufficio, una parte interessata chiede di addebitare su un conto corrente di cui non è titolare e del quale non ha il diritto di disporre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, una tassa particolare, l'Ufficio ignora tale richiesta a meno che la parte presenti all'Ufficio, prima della data in cui il pagamento della tassa è da considerarsi effettuato, ai sensi dell'articolo 8, prova scritta del fatto che il titolare del conto corrente acconsente all'addebito di tale tassa. Il pagamento si considera effettuato alla data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio.

Articolo 7

Addebito e rimborso di tasse e tariffe tramite il conto corrente.

1. A partire dal giorno dell'apertura del conto, l'Ufficio può addebitare, in base allo sviluppo delle procedure pertinenti e nella misura in cui il conto contenga fondi sufficienti, tutte le tasse e le tariffe dovute nei limiti delle procedure summenzionate; la data di pagamento verrà concordata di volta in volta, sempre nei limiti di tempo di cui all'articolo 8.

2. L'Ufficio tuttavia non addebita una particolare tassa o tariffa sul conto corrente se riceve un'indicazione specifica per iscritto in cui il titolare dichiara che il conto non può essere utilizzato per il pagamento di tale tassa o tariffa.
3. I rimborsi vengono versati sul conto corrente della persona fisica o giuridica che ha diritto al rimborso o, se del caso, sul conto corrente di colui che è il rappresentante nel momento in cui il rimborso viene effettuato.

Articolo 8
Data in cui si considera effettuato il pagamento

Con l'addebito sul conto corrente il pagamento della tassa o tariffa si considera effettuato:

- (a) per la tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio dell'Unione europea e per la tassa per le classi di prodotti e servizi oltre la prima per il deposito della domanda relativa a un marchio dell'Unione europea: il giorno in cui viene ricevuta la domanda oppure, se il richiedente lo chiede esplicitamente, un altro giorno fino all'ultimo giorno del termine di un mese previsto per il pagamento;
- (b) per le tasse per il rinnovo di un marchio dell'Unione europea (comprese le tasse per le classi di prodotti e servizi): alla data di ricezione della domanda oppure, se il titolare lo richiede espressamente, un altro giorno fino alla data di scadenza della registrazione;
- (c) per le tasse per il rinnovo di un marchio dell'Unione europea (comprese le tasse per le classi di prodotti e servizi e la soprattassa per il versamento tardivo), se il rinnovo è richiesto entro il periodo di altri sei mesi in seguito alla scadenza della registrazione: alla data di ricezione della domanda oppure, se il titolare lo richiede espressamente, un altro giorno fino all'ultimo giorno del periodo di sei mesi;
- (d) per la tassa di registrazione, la soprattassa di registrazione, la tassa di pubblicazione e la soprattassa di pubblicazione per la domanda relativa a un DMC, qualora non venga richiesto il differimento della pubblicazione: il giorno in cui è stata presentata la domanda di DMC;
- (e) per la tassa di registrazione, la soprattassa di registrazione, la tassa di differimento e la soprattassa di differimento, relativamente a una domanda di disegno o modello comunitario registrato, se viene chiesto il differimento della pubblicazione: il giorno in cui è stata presentata la domanda di DMC;
- (f) per la tassa di pubblicazione e la soprattassa di pubblicazione in caso di differimento relativamente a una domanda di disegno o modello comunitario registrato: tre mesi prima del termine ultimo del periodo di differimento o il giorno in cui il titolare chiede di anticipare la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, REDC, nel caso tale giorno fosse anteriore alla suddetta data;
- (g) per le tasse per il rinnovo di un DMC: alla data di ricezione della domanda oppure, se il titolare lo richiede espressamente, l'ultimo giorno del termine di sei mesi per il pagamento;
- (h) per le tasse per il rinnovo di un DMC: se il rinnovo è richiesto entro un periodo supplementare di sei mesi successivo all'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela: alla data di ricezione della domanda oppure, se il titolare lo richiede

espressamente, l'ultimo giorno del periodo di sei mesi comprensivo della soprattassa per il versamento tardivo;

- (i) per tutte le altre tasse e tariffe: alla data di ricezione della domanda per la quale la tassa o tariffa è dovuta.

Articolo 9 Fondi insufficienti

1. Se, nel momento in cui l'Ufficio procede all'addebito, i fondi disponibili sul conto corrente non sono sufficienti a coprire il pagamento dell'importo complessivo delle tasse o tariffe da addebitare, ne è fatta notifica al titolare del conto corrente.
2. Se il conto corrente viene riapprovvigionato con fondi sufficienti nel giro di un mese dalla notifica di cui al paragrafo precedente, permettendo così il pagamento delle tasse in questione e dei costi amministrativi previsti al paragrafo 3, l'Ufficio addebita automaticamente il conto della somma corrispondente; il pagamento è ritenuto avvenuto alla data alla quale avrebbe dovuto esserlo inizialmente.
3. I costi amministrativi di cui al paragrafo 2 ammontano al 20 % della somma della tassa pagata in ritardo e non superano in alcun caso un massimo di 500 EUR, senza essere inferiori a 100 EUR.
4. I costi amministrativi di cui al paragrafo 2 non sono dovuti se il titolare del conto corrente fornisce all'Ufficio la prova che il versamento per approvvigionare il conto corrente con fondi sufficienti è stato disposto, secondo le modalità previste dall'articolo 180, paragrafo 3, RMUE, oppure dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) o iii), RTDC, prima del momento in cui l'Ufficio ha effettuato l'addebito.
5. Se il conto corrente viene riapprovvigionato per coprire soltanto parte dell'importo dovuto, l'addebito è effettuato, senza eccezioni, secondo l'ordine seguente:
 - (i) vengono addebitati innanzi tutto i costi amministrativi di cui al paragrafo 2;
 - (ii) nel caso di diverse tasse o tariffe in sospeso, l'addebito viene effettuato in ordine cronologico tenendo conto della data in cui le tasse sono dovute, e soltanto qualora sia possibile addebitare l'intero importo.
6. Se il conto corrente non viene approvvigionato per coprire in tempo tutti i costi amministrativi e le tasse o tariffe in questione, per le tasse non coperte il pagamento non è da considerarsi effettuato e qualsiasi diritto subordinato alla puntualità dei pagamenti cesserà di esistere. Non saranno effettuate ulteriori comunicazioni sulla carenza di fondi per qualsiasi pagamento in sospeso. Tali irregolarità o la perdita di diritti per le procedure in questione verranno comunicate per lettera, ai sensi delle norme che disciplinano i procedimenti relativi alle specifiche tasse non pagate.

Articolo 10 Estratti conto

1. Il titolare del conto corrente può visionare, salvare o stampare i movimenti di tale conto e i debiti in sospeso online, tramite la User Area del sito dell'Ufficio.

2. Qualora il titolare del conto corrente rilevi irregolarità o errori nelle operazioni effettuate sul conto corrente, ne dà notifica all'Ufficio.

Articolo 11
Correzione di errori

Se l'Ufficio constata che sono stati commessi errori al momento dell'esecuzione del prelievo automatico, effettua una regolarizzazione contabile del conto con valuta alla data alla quale il pagamento è stato effettuato.

Articolo 12
Chiusura di un conto corrente da parte del titolare

1. Il titolare di un conto corrente può chiudere il suddetto conto mediante una comunicazione scritta all'Ufficio.
2. Il mandato per il prelievo automatico cessa di produrre i suoi effetti alla data di ricezione della suddetta comunicazione. L'Ufficio salda il conto e qualsiasi pagamento viene effettuato con valuta alla data successiva alla ricezione della suddetta comunicazione.
3. Spetta al titolare del conto garantire il pagamento puntuale di debiti in sospeso alla data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 1. Di conseguenza il pagamento di tutti i debiti dovuti in seguito alla ricezione della notifica non sarà effettuato tramite il conto corrente. Se per tali debiti il pagamento non viene ricevuto tramite bonifico o qualsiasi altro mezzo di pagamento disponibile, il mancato pagamento può comportare una perdita di diritti. Al momento della chiusura del conto o della sospensione del mandato per il prelievo automatico, l'Ufficio non informa il titolare di questi debiti in sospeso.

Articolo 13
Chiusura di un conto corrente da parte dell'Ufficio

1. L'Ufficio si riserva la facoltà di chiudere il conto corrente mediante comunicazione scritta al titolare, in particolare qualora ritenga che l'utilizzazione del conto corrente non sia conforme ai termini e alle condizioni previsti dalla presente decisione o qualora si accerti l'uso improprio del conto. Si ritiene che vi sia uso improprio nei casi di carenza sistematica di fondi, ripetuto abuso di autorizzazioni concesse a terzi o esistenza di conti diversi, mancato pagamento dei costi amministrativi di cui all'articolo 9 o qualora le azioni del titolare del conto abbiano provocato eccessivi oneri amministrativi per l'Ufficio.
2. L'Ufficio informa il titolare della propria intenzione di chiudere il conto corrente, specificando i motivi di tale decisione; il titolare può presentare osservazioni entro un termine di due mesi. Una volta scaduto tale termine, e tenendo conto delle osservazioni presentate, l'Ufficio notifica l'esito al titolare del conto corrente.
3. La chiusura del conto ha effetto il giorno in cui la decisione dell'Ufficio di chiudere il conto corrente diventa definitiva. Il saldo del conto corrente è rimborsato al titolare.

4. La decisione dell'Ufficio di chiudere un conto corrente è adottata dal direttore del dipartimento cui è affidata la gestione delle finanze dell'Ufficio stesso.

Carte di credito e di debito

Articolo 14

Carte di credito e di debito come metodo di pagamento

I pagamenti mediante carta di credito o di debito possono essere effettuati soltanto attraverso mezzi elettronici: sono accettati solo quando si riferiscono a un atto eseguito tramite i sistemi elettronici e sono consentiti da tali sistemi.

Articolo 15

Pagamenti per i quali è consentito utilizzare le carte di credito e di debito

1. Alcune tasse esigibili dall'Ufficio possono essere pagate mediante carte di credito e di debito, a condizione che il pagamento sia effettuato nell'ambito di un atto eseguito attraverso la User Area. Lo strumento online pertinente (per esempio il deposito elettronico) indica i casi in cui è possibile pagare una tassa mediante carta di credito o di debito.
2. Le carte di credito o di debito non possono essere utilizzate:
 - (a) per il pagamento di tasse di cui all'articolo 178, paragrafo 1, RMUE;
 - (b) per l'approvvigionamento di un conto corrente.

Articolo 16

Data in cui si considera effettuato il pagamento

Il pagamento mediante carta di credito o di debito si considera effettuato alla data in cui sono andati a buon fine il relativo deposito elettronico o la relativa domanda elettronica tramite la User Area e soltanto se l'importo dovuto giunge effettivamente al conto dell'Ufficio a seguito della transazione mediante carta di credito o di debito e non viene revocato in una data successiva.

Articolo 17

Mancata accettazione

Se i termini e le condizioni della presente decisione sono soddisfatti, l'Ufficio procede all'addebito della carta di credito o di debito. Qualora l'operazione non andasse a buon fine per qualsiasi motivo, il pagamento è considerato non avvenuto. L'Ufficio declina ogni responsabilità, anche se l'esito negativo dell'operazione non dipende dall'ordinante.

Importi di entità trascurabile

Articolo 18

Rimborsi di importi eccessivi

L'importo di entità trascurabile di cui all'articolo 181, paragrafo 4, RMUE, e all'articolo 9, paragrafo 1, RTDC, è fissato a 15 EUR.

Disposizioni finali

Articolo 19

Abrogazione di altre disposizioni

- la decisione **EX-96-1** dell'11 gennaio 1996 relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'Ufficio; e
- la decisione **EX-96-7** del 30 luglio 1996 relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'Ufficio; e
- la decisione **EX-03-1** del 20 gennaio 2003 che modifica la decisione EX-96-1 dell'11 gennaio 1996, relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'Ufficio; e
- la decisione **EX-06-1** del 12 gennaio 2006 che modifica la decisione EX-96-1 dell'11 gennaio 1996, relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'Ufficio; e
- la decisione **EX-06-3** del 18 maggio 2006 relativa al pagamento elettronico delle tasse mediante carta di credito; e
- la decisione **EX-03-6** del 20 gennaio 2003 che definisce la nozione di entità trascurabile dell'importo di una tassa o di una tariffa; e
- la comunicazione n. **5/96** dell'8 agosto 1996 relativa ai conti correnti; e
- la comunicazione n. **6/96** dell'8 agosto 1996 relativa al pagamento di tasse tramite assegno; e
- la comunicazione n. **5/01** del 29 giugno 2001 relativa alla disponibilità degli estratti conto sul sito web dell'Ufficio;


sono tutte abrogate.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2017 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Fatto ad Alicante, 18 settembre 2017



António Campinos
Direttore esecutivo